

REGOLAMENTO ATTIVITA' ZOOTECNICHE

Art.1- Il Comune di Cortona riconosce l'allevamento degli animali domestici come fonte di produzione di alimenti e di reddito per i produttori agricoli. Considera tuttavia la necessità improrogabile di dare nuove regolamentazioni al settore, per gli scopi di tutela generale dell'ambiente, di salvaguardia delle condizioni abitative civili e rurali del territorio il Comune di Cortona intende regolare con la presente normativa, gli insediamenti zootecnici.

PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER GLI ALLEVAMENTI SUINICOLI

Art.2 - Per l'ottenimento della concessione edilizia di costruzione degli allevamenti e/o per l'autorizzazione all'esercizio successivo è necessario che l'interessato, presenti al Comune oltre alla normale documentazione per le pratiche di competenza della commissione edilizia UNA RELAZIONE GEOLOGICA NELLA QUALE SI DOVRA' DICHIARARE LA:

- Natura del terreno;
- Presenza di falde idriche, loro profondità movimento ed importanza;
- Pendenza del terreno interessato alla fertirrigazione;

Art.2.2 - Relazione tecnica economica nella quale vengono dettagliatamente indicati:

- Indirizzo produttivo dell'allevamento e sua giustificazione economica;
- Organizzazione produttiva dell'azienda con ampio spazio alla destinazione del fondo (rotazione colturale);
- Individuazione Planimetrica su carta tematica al 5.000 con curve di livello del terreno disponibile per la fertirrigazione sia esso di proprietà che in concessione;
- Mezzi a disposizione per tale operazione;
- Rapporto tra proprietà ed impresa lavoro.

Art.2.3 - Relazione tecnica nella quale vengono specificate le caratteristiche costruttive e funzionali delle porcilaie, degli impianti e dei bacini di stoccaggio dei liquami.

Art.2.4 - Planimetria catastale dei terreni;

Art.2.5 - Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga per l'entità dell'insediamento o la sua particolare ubicazione, insufficienti i dati sopra richiesti e pervenuti, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni.

FERTIRRIGAZIONE

Art.3 - PER GLI ALLEVAMENTI SI DEVE DARE DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DEL TERRENO AGRICOLO DELL'AZIENDA DI PERTINENZA IN RIFERIMENTO AL PUNTO 2, IL CARICO MASSIMO E GRADUATO (IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA, PEDOLOGICA, IDROGEOLOGICA E AGRONOMICA) E COMUNQUE NON PUO' SUPERARE I 40 (QUARANTA) QUINTALI AD ETTARO ED IN TERRENO DESTINATI ALLA COLTIVAZIONE DELLE SEGUENTI COLTURE ERBACEE (SEMINATIVO A

FRUMENTO - ORZO - SEGALE - MAIS - BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - GIRASOLI - SORGO DA FORAGGIO - MAIS DA INSILAGGIO - POMODORI - PEPERONI - TABACCO - (DI CONSEGUENZA RESTANO ESCLUSE TUTTE LE ALTRE) E TUTTE LE ARBOREE ESCLUSO I BOSCHI;

Art.3.1 - PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO AL SUOLO DEL LIQUAME PRODOTTO NELLA PROPRIA AZIENDA E' OBBLIGATORIO PRODURRE, QUALORA NON E' STATO PRESENTATO AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLA PORCILAIA, UNA RELAZIONE GEOLOGICA DEI TERRENI INTERESSATI LA QUALE DOVRA' ESSERE AGGIORNATA OGNIQUALVOLTA VI SIANO VARIAZIONI SUI TERRENI UTILIZZATI MEDIANTE NUOVE ACQUISIZIONI, VENDITE ECC.), PIANO ANNUALE DI ROTAZIONE AZIENDALE, CARTA PLANIMETRICA TEMATICA AL 5.000 CON CURVE DI LIVELLO DEI TERRENI DISPONIBILI, SIA DI PROPRIETA' CHE IN CONCESSIONE.

Art.4 - Agli effetti del computo del peso vivo/ettari realmente presente nell'azienda, in conseguenza dei diversi orientamenti produttivi si adottano i seguenti coefficienti:

- Magroni da ristallo compresi tra i 25 e 50 Kg.	0,45;
- Scrofe adulte in produzione	2,85;
- Verri	3,00;
- Suini da 50 Kg. a 100 Kg.	0,75;
- Suini da 100 a 130 Kg.	1,15;
- Scrofette da rimonta	0,75.

Art.5 - Per quanto concerne la profondità del suolo intesa come spessore dello strato superficiale affinché possa completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma non dovrà essere inferiore a mt.1,50.

Art.5.1 - In terreni aventi una pendenza superiore al 15%, qualunque sia il tipo di copertura vegetale prevista, lo spandimento dei liquami e ASSOLUTAMENTE VIETATO;

Art.5.2 - I terreni interessati all'operazione di fertirrigazione dovranno avere quelle condizioni che devono conferire affidabilità operativa di certe distribuzioni che si devono rendere non ruscellabili, sicuramente assorbibili da parte dello strato attivo del terreno.

ART.6 - Attorno alla zona interessata alla fertirrigazione dovrà essere prevista una fascia di rispetto di almeno;

- 100 METRI LIBERI DA ABITAZIONI SPARSE, strade statali e provinciali ;
- E' NONCHE' VIETATA:
NELLE AREE URBANE;
AD UNA DISTANZA INFERIORE A METRI 200 DA ABITATI INDIVIDUATI E PERIMETRATI DAL PIANO REGOLATORE;
AD UNA DISTANZA INFERIORE A METRI 200 DA QUALSIASI TIPO DI POZZO;
AD UNA DISTANZA INFERIORE A METRI 80 DA CORSI D'ACQUA PUBBLICI;
nelle superfici golenali e in quelle costituenti cassa di espansione;
nei parchi naturali;
nelle aree destinate dal P.R.G. a parchi naturali;
nelle aree con pendenza superiore al 15%;
nelle aree boschive;
nelle aree calanchive, franose e geologicamente instabili;
nelle aree di cava;
nelle aree previste dal P.R.G. di rispetto dalle zone termali;

nei terreni con coltivazione diverse di cui all'art.3

Art.6.1 - LA SUPERFICIE UTILE DI TERRENO DA DESTINARE ALLA FERTIRRIGAZIONE DOVRA' ESSERE POSTA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO COMUNALE.GLI ALLEVAMENTI SITI A CONFINE, FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, QUALORA DISPONGANO DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE NON UTILIZZATO PER GLI ALTRI ALLEVAMENTI, POSSONO UTILIZZARE TALE SUPERFICIE PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PRODOTTI NEGLI ALLEVAMENTI STESSI.

Art.6.2 - La superficie impegnata dovrà essere dichiarata su specifico atto legale firmato dal titolare dell'azienda zootecnica e dal proprietario dei terreni, conservato agli atti del Comune, ed identificato a mezzo di planimetria ed indicazione dei relativi dati catastali, e con la indicazione delle quantità di liquami che su questi si programma di distribuire sulla base delle varie esigenze colturali;
Questo piano di smaltimento dovrà essere presentato al Comune entro il 31.12. di ogni anno, aggiornato per i vari appezzamenti.

Art.7 - La distribuzione dei liquami dovrà essere effettuata nei terreni idonei con mezzi che non permettono la formazione di aerosol ed in modo uniforme quali carri botte o irrigatori semoventi muniti di distributori a bassa pressione.
LA FERTIRRIGAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SIA SU TERRENI A SODO CHE "RIPPATI", RESTA COMUNQUE L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALL'IMMEDIATO INTERRAMENTO DELLA SUPERFICIE INTERESSATA.

Art.7.1 - E' fatto divieto di spandimento DELLA PARTE SOLIDA DEI liquame su terreni con colture erbacee in atto;
1.1 - E' fatto divieto dell'uso di impianti di irrigazione a pioggia o a dispersione siano essi fissi o mobili;

ART.7.3 - AL FINE DI CONSENTIRE UN EFFETTIVO CONTROLLO ALLE AUTORITA' COMPETENTI, E' FATTO OBBLIGO, AGLI ALLEVATORI, DI PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE ANCHE A MEZZO FAX, IN CARTA SEMPLICE INDIRIZZATA AL SINDACO ENTRO IL QUINTO GIORNO PRECEDENTE ALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA FERTIRRIGAZIONE NELLA QUALE VERRA' SPECIFICATA LA DATA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', L'UBICAZIONE DELL'AREA INTERESSATA E L'INDICAZIONE DEI PERIODI INTERESSATI (QUESTI NON POTRANNO ESSERE SUPERIORI A DUE SETTIMANE);

art.7.4 - NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO E' VIETATO LO SPANDIMENTO AL SUOLO DI REFLUI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI O DA ALTRO E LO SVUOTAMENTO DEI LAGHI DI RACCOLTA. IL SINDACO SU RICHIESTA, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, PUO' AUTORIZZARE, SINGOLARMENTE, GLI ALLEVATORI CHE PRESENTANO CONDIZIONI PARTICOLARI, A SMALTIRE I REFLUI IN TERRENI COLLOCATI FUORI DAI CENTRI ABITATI E AD AMPLIARE O RIDURRE TALE PERIODO A SECONDO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE, DELLA LOCALIZZAZIONE DELL'ALLEVAMENTO E DEL TERRENO INTERESSATO.
L'ORARIO CONSENTITO PER LO SPANDIMENTO AL SUOLO DEI REFLUI, MEDIANTE LA FERTIRRIGAZIONE, NEL PERIODO ESTIVO, DOVRA'ESSERE DALLE ORE 00 ALLE ORE 11.

ART.7.5 - LE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SMALTIMENTO AL SUOLO DEI REFLUI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI ZOOTEKNICI MEDIANTE LA FERTIRRIGAZIONE SI APPLICANO ANCHE PER I REFLUI (ACQUE DI VEGETAZIONE) PROVENIENTI DA FRANTOI OLEARI.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DIMENSIONAMENTO DELLE PORCILAIE

Art.8 - I locali di allevamento e di ingrasso devono prevedere su parte o su tutta la superficie dei box pavimentazione in grigliato, con fosse di

veicolazione sottostanti, oppure in alternativa una zona di defecazione separata da quella di parcheggio. In ogni caso le fosse sottostanti il fessurato dovranno essere fosse di veicolazione e mai fosse di stoccaggio, pertanto il volume di questa non sarà considerato volume utile per lo stoccaggio.

Art.8.1 - Per ogni suino allevato saranno attribuiti i seguenti parametri di spazio e di volume:

Superficie coperta	MQ. Capo:
- Suini in svezzamento (lattonzoli)	0,2/0,3;
- Suini ad ingrasso	0,6/0,9;
- Scrofe	2,5/3,0;
- Verri	3,0/3,5;
	MC.Capo:
- Suini in svezzamento (lattonzoli)	0,60/0,90;
- Suini ad ingrasso	1,80/2,70;
- Scrofe	1,25/1,00;
- Verri	1,00/0,86.

La superficie si intende esclusivamente quella destinata a giaciglio, con esclusione quindi dei corridoi, delle aree di defecazione o di altro spazio destinato ai servizi all'interno del fabbricato stesso, e che comunque tale superficie destinata ai servizi non superi il 18% della superficie destinata a giaciglio.

Art.8.2 - I ricambi di aria devono essere assicurati con ventilazione naturale o forzata, nel caso di ventilazione forzata, le superfici assegnate sono quelle minime;

Art.8.3 - I fabbricati adibiti a porcilaia dovranno avere altezze variabile a seconda della destinazione (sala parto, svezzamento ecc.) ma tali da garantire comunque sia rispettando la tabella di cui al punto 8.1 del presente regolamento.

Art.8.4 - Le distanze minime degli impianti (porcilaie e relativi annessi ad esclusione dei bacini di accumulo liquami i quali vengono regolamentati per quanto riguarda le distanze dal successivo art.10 del presente regolamento) dai fabbricati destinati alla residenza del conduttore dell'allevamento non dovrà essere inferiore a ml. 15;

-qualora l'allevamento sia SUPERIORE ai 200 capi ml. 30;
Gli impianti come sopra definiti, non potranno essere ubicati ad una distanza inferiore a ml.80 dai confini di proprietà e dalle strade pubbliche o di suo pubblico e da ml.300 da mercati, campeggi, centri abitati, cimiteri ed altre strutture adibite ad uso collettivo e ml.200 da case sparse anche se disabitate.

Art.8.5 - La assoluta convenienza di disporre di deiezioni concentrate richiede, la eliminazione o la massima riduzione di ogni possibile diluizione delle stesse.

Quindi a tutto ciò premesso è fatto obbligo di provvedere alla separazioni nel centro zootecnico, delle fognature delle acque piovane e dei scarichi dell'abitazione da quelle dei ricoveri (stalle) e la riduzione al minimo di abbeveratoi all'interno della stalla stessa.

Art.8.6 - Tutte le disposizioni di cui sopra comportano vincoli anaedificandi e di destinazione delle aree dichiarate di pertinenza, l'allevamento si ridurrà di conseguenza in modo da mantenere il rapporto fra capi allevati e superficie come sopra definite.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI E DIMENSIONAMENTO DEI BACINI DI STOCCAGGIO

Art.9 - Lo stoccaggio dei liquami deve essere effettuato in almeno due distinti bacini della capacità complessiva, calcolata la produzione di 180 giorni e che comunque consentano la distribuzione di liquame che abbia subito un periodo di conservazione minimo di 60 giorni tale da assicurare la inattivazione dei germi patogeni eventualmente presenti.

Art.9.1 - Il volume dei bacini di stoccaggio non dovrà essere superiore a quello utile la produzione di liquami;

Art.9.2 - I bacini di stoccaggio devono essere realizzati in modo da dare la massima garanzia di tenuta;

Art.9.3 - I bacini o lagune scavate in terra dovranno essere:

- a - impermeabilizzate artificialmente in C.A. o con teli in materiale elastomerici, tale materiale dovrà avere una garanzia minima di durata di almeno 10 anni e deve essere prevista al di sotto della impermeabilizzazione una rete drenante collegata con pozzetto esterno, che permetta di rilevare eventuali perdite del telo impermeabilizzante;
- b avere quelle caratteristiche geologiche tecniche da garantire in maniera inequivocabile la perfetta tenuta del terreno dove vengono realizzate, a tal proposito devono essere presentate una serie di documentazioni in specifico:
 - descrizione geomorfologica della zona con particolare riferimento alla stabilità dei versanti nelle aree di acclive che dimostrino particolare propensione al dissesto;
 - stratigrafia dei terreni ottenuta a mezzo saggi sondaggi o scavi geognostici, il numero dei sondaggi e la profondità raggiunta sarà dipendente dalle dimensioni degli invasi;

- valori di permeabilità del terreno interessato alla realizzazione dell'invaso (per la determinazione di tali valori sono richieste prove di laboratorio);
- descrizioni delle caratteristiche idrogeologiche e idrologiche della zona con riferimento alla profondità delle varie falde presenti;
- cartografia di riferimento con il posizionamento delle indagini eseguite;

Art.9.4 - I bacini devono essere realizzati e ubicati in posizioni tali da evitare la raccolta delle acque piovane di scorrimento;

Art.9.5 - E' vietato realizzare qualsiasi tipo di sfioratore dai bacini e dalle fosse di stoccaggio liquami;

Art.9.6 - I bacini devono essere collegati alle stalle con tubazioni che garantiscono l'assoluta tenuta dei liquami lungo tutto il suo percorso devono inoltre essere previste lungo il percorso pozzetti di ispezione rilevataria di eventuali perdite;

Art.9.7 - L'amministrazione Comunale si riserva vista l'ubicazione dell'allevamento di ordinare la messa in opera di eventuali impianti di deodorizzazione da installare nei bacini di accumulo liquami.

CALCOLO DEL PESO VIVO MEDIAMENTE PRESENTE IN ALLEVAMENTO E DELLE DEIEZIONI PRODOTTE

*Per gli allevamenti che comprendono la fase di riproduzione

Peso Vivo presente	deiezioni prodotte al giorno
-----------------------	------------------------------------

	Peso vivo presente	Ql.scrofa in ciclo	lt. al scrofa in ciclo	deiezioni prodotte al giorno
		Ql.scrofa in ciclo	lt. scrofa in ciclo	
-Ciclo aperto per la produzione di suinetti svezziati (peso finale suinetti kg.22)	2,4	25;		
Ciclo aperto per la produzione di suinetti svezziati (peso finale kg.30)	2,6	30;		
-Ciclo aperto per la produzione di magroni del peso finale di Kg.50	3,5	35;		
-Ciclo chiuso per la produzione di suini del peso finale di Kg.100	5,8	50;		
-Ciclo chiuso per la produzione di suini del peso finale di Kg.120	7,6	65;		
-Ciclo chiuso per la produzione di suini del peso finale di Kg.150	10,8	90		

Per allevamenti che prevedono le soli fasi di accrescimento ed ingrasso

- con ciclo dai 30 ai 100 Kg.	0,60	5
- con ciclo dai 30 ai 150 Kg.	0,90	8
- con ciclo dai 50 ai 150 kg.	1,05	10

Si è prevista l'alimentazione a broda nei cicli di allevamento con peso finale dei suini 150 Kg. i dati a secco e comprendono solamente i lavaggi a fine ciclo nei reparti dove si effettua il tutto vuoto tutto pieno.

* I dati sono rapportati per scrofa in ciclo ma si riferiscono al peso vivo ed alla produzione di deiezioni di tutti i suini presenti in allevamento.

Art.10 I bacini di stoccaggio liquami dovranno essere posti a valle dei pozzi, dei serbatoi delle sorgenti di acqua e ad una distanza non inferiore a mt.200 da questi. Le distanze da altrui abitazioni non potranno essere inferiore a mt.200 da questi. Dovranno altresì essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi fenomeno di infestazione.

ALLEVAMENTI LEGATI ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SIA ESSO PRIVATO CHE CONSORTILE

Art.11 Per questo tipo di allevamento è necessario che l'interessato (impresa, società privata, cooperativa ecc.) presenti al Comune i seguenti documenti:

- accurata progettazione dell'impianto di depurazione liquami, con la descrizione del procedimento biochimico o fisico chimici dell'impianto

stesso per il raggiungimento dei parametri conformi ai limiti tabellari fissati nella TABELLA 3 COLONNA DESTRA DELL'ALLEGATO 5 DEL D.Lgs.152/99;

- cartografia in scala 1:100;

- particolari e dettagli in scala 1:20;

- progettazione del sistema di convogliamento dei liquami all'impianto di depurazione;

- relazione tecnico gestionale dell'impianto;

- relazione specifica sul metodo per l'eliminazione dell'azoto e fosforo dall'affluente;

- metodo di smaltimento dei fanghi di risulta dal ciclo depurativo;

- indicare il corso d'acqua o altro ricevente per l'eliminazione degli affluenti depurati sensi della legge n°152/99 e successive modificazioni;

- tutti i bacini di pretrattamento e trattamento dei liquami devono essere realizzati in C.A.;

- è fatto obbligo predisporre all'uscita dell'impianto al di fuori della recinzione un pozzetto di ispezione munito di coperchio per il prelievo delle acque trattate da parte degli organi preposti alla vigilanza;

- è fatto obbligo al gestore dell'impianto di produrre un registro di gestione su cui vengono registrati e dati dei principali parametri inquinanti sia in entrata che in uscita;

Art. 12 - Questi tipi di allevamento devono rispettare le seguenti distanze minime:

- mt. 200 dai fabbricati destinati a residenza;

- mt.50 dai confini di proprietà;

- mt.100 dalle strade pubbliche o di uso pubblico;

- mt. 25 dall'alloggio del personale addetto all'allevamento (o del conduttore);

- mt.500 dai centri abitati, come previsto nel P.R.G.;

Art. 12.1 - Nel caso in cui le aree tra gli allevamenti ed il limite di distanza dei fabbricati (mt.200) non siano di proprietà dei richiedenti, dovrà procurarsi vincoli "inaedificandi" su tali aree;

Art.12.2 - Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga insufficienti i dati sopra richiesti o pervenuti, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti ed informazioni.

PARTE SECONDA ALLEVAMENTI DI BOVINI

Art.13 - Le stalle di bovini sono disciplinate dal presente regolamento nel quale si suddividono gli allevamenti in due gruppi convenzionali:

1° ALLEVAMENTI A LETTIERA;

2° ALLEVAMENTI SU PAVIMENTO FESSURATO

NORME GENERALI

Art.14 - Per l'ottenimento della concessione edilizia di costruzione e/o per l'autorizzazione all'esercizio successivo è necessario che l'interessato, presenti al Comune, la necessaria documentazione come previsto dall'art.2 * successivi commi del presente regolamento;

Art.15 - Fertirrigazione, a tale scopo le operazioni rimangono valide quelle previste dagli articoli precedenti alla voce fertirrigazione;

Art.16 - Agli effetti del computo peso vivo ettaro realmente presenti nell'azienda, si adottano i seguenti coefficienti di riduzione:

PESO MEDIO IN KG.

- Capo adulto	500;
- Vitellone o manza	300;
- Vitello o manzetta	100.

Art 17 - Agli effetti del calcolo della superficie stalla il parametro di riferimento sarà:

Superficie coperta	mc. capo
BOVINI DA LATTE	
- Stabulazione fissa	4,5/5,5;
- Stabulazione libera	11/12 ;
BOVINI DA RIMONTA	
- su lettiera	4,5/5,5;
- su grigliato	3,0/4,0;

VITELLI (0/6 mesi) 2,0/4,0

la superficie si intende esclusivamente quella destinata a giaciglio, con esclusione quindi dei corridoi, e di altro spazio destinato ai servizi all'interno del fabbricato stesso.

Art.18 - Le distanze minime degli impianti rimangono valide quelle previste dall'art. 8.4 del presente regolamento.

NORME PER GLI ALLEVAMENTI CON LETTIERA A POSTE

Art.19 - L'asportazione del letame sarà manuale o meccanica ma comunque continua;

Si rende necessaria la costruzione di una lettiera di sufficiente dimensione per lo stoccaggio del letame.

Il volume della letamaia sarà calcolato sulla base del seguente parametro:

- superficie minima mq.4 a capo presente per un cumulo di letame alto non più di due metri;
- alla letamaia dovrà essere annesso un deposito per le deiezioni liquide pari a mc.1,5 a capo presente;

Art.19.1 - Le letamaie possono essere del tipo a platea o a maceratoio, quest'ultime dovranno disporre di meccanismi di sicurezza (recinzioni scaletta interna).

In entrambi i casi le letamaie dovranno essere realizzate in modo da dare la massima garanzia di tenuta.

NORME PER GLI ALLEVAMENTI CON LETTIERA PERMANENTE

Art.20 - In questi allevamenti l'asportazione delle lettieri permanenti deve essere eseguita due volte l'anno.

Qualora esigenze aziendali richiedano lo stoccaggio del letame, l'allevamento dovrà fornirsi di letamaia, come previsto dall'art.19 e relativi commi.

Tali allevamenti dovranno dare garanzia che eventuali liquami provenienti dalla lettiera permanente siano raccolti in vasca chiusa.

NORME PER GLI ALLEVAMENTI SU PAVIMENTO FESSURATO (GRIGLIATO)

Art.21 - Gli allevamenti di bovini con pavimentazione in grigliato dovranno essere realizzate in modo da offrire il massimo conforto ambientale compatibile con l'onere per la loro realizzazione.

La superficie grigliata assegnabile ad ogni capo può essere calcolata in ragione di mq.0,50 ogni 100 Kg. di peso vivo.

Art. 21.1 - Le fosse poste sotto il grigliato dovranno essere fosse di veicolazione e mai fosse di stoccaggio pertanto il volume di queste non sarà considerato volume utile per lo stoccaggio.

Art.21.2 - Il dimensionamento dei bacini di stoccaggio per la raccolta dei liquami in attesa di spandimento terrà conto di una produzione di deiezioni come evidenziato nell'art.19 del presente regolamento.

Art.21.3 - Le caratteristiche strutturali dei bacini di stoccaggio devono essere come evidenziato all'art.8 e relativi commi del presente regolamento.

Art. 22 - E' fatto obbligo il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento anche per gli allevamenti esistenti (ad esclusione dei punti 8.3/8.4 a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tuttavia viste le difficoltà che alcune aziende troveranno nell'adeguamento, quest'Amministrazione Comunale stabilisce che è concesso un periodo di anni 1 dall'entrata in vigore nel Nuovo Piano Regolatore per l'adeguamento di cui agli articoli 8/8.5 e 9 fatti salvi tutti gli altri articoli e punti che andranno a regolamentare il settore alla pubblicazione del presente regolamento.

SISTEMA SANZIONATORIO

Art.23- Qualora il trasgressore non incorra in reati Penali e Infrazioni gravi previste da Leggi e Regolamenti Nazionali e Regionali si applicano le seguenti sanzioni:

-Art.23.1-Comunicazione di cui all'art.7.3 presentata in data inferiore al quinto giorno dall'inizio della pratica agricola da £.100.000 a £.600.000;

-Art.23.2- Mancata comunicazione al Sindaco per periodi di effettuazione della fertirrigazione di cui all'art.7.3 E DALL'ART.54/7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/99 DA £.1.000.000 A £.5.000.000.

-Art.23.3- Mancato rispetto delle distanze previste dall'art.6 da £.1.000.000 a £.10.000.000;

-Art.23.4- Effettuazione della fertirrigazione in periodi ed orari vietati dalle norme previste dagli art.7.4. e comunque nei periodi che il Sindaco ha reso mediante apposito provvedimento vietati da £.1.000.000 a £.10.000.000;

-Art.23.5- Coloro che effettuano la fertirrigazione senza essere in possesso dell'autorizzazione prevista dall'art.3.1 da £.2.000.000 a £.12.000.000.

Art.24 - MODELLO DA PRESENTARE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EFFETTUAZIONE DELLA SMALTIMENTO AL SUOLO DI REFLUI MEDIANTE FERTIRRIGAZIONE

AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI CORTONA

SEDE

OGGETTO: trattamenti Agricoli

L'Azienda Agraria ----- con sede in -----
----- Via /Fraz. o Località ----- comunica che nel
periodo fra i giorni ----- prevede di effettuare lo
smaltimento al suolo di reflui -----provenienti da-----
----- mediante la fertirrigazione in Località -----
----- Foglio catastale ----- Particella n° ----- per
una superficie di Ettari ----- le colture che
si prevede di coltivare nel terreno sono -----i liquami
provengono da ----- il trasporto viene effettuato
mediante ----- e saranno distribuiti mediante ----
----- il responsabile del trattamento è il Signor ----
----- reperibile al seguente indirizzo e recapito telefonico
-----.

Con la presente comunicazione mi impegno al rispetto di tutte le normative previste dalle varie leggi in materia ed a quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di attività Zootecniche Vigente. I liquami saranno smaltiti mediante autobotte con pompaggio a bassa pressione impegnandomi ad interrare immediatamente tali reflui. Tale comunicazione viene presentata non meno di cinque giorni prima dell'effettuazione del trattamento anche mediante fax 0575637263.

Distinti saluti.

Data -----

Firma